

Statuto
della "Fondazione Franco Giacone ETS - B.A.CI. Biblioteca Archivio del
Cinquecento"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Franco Giacone - B.A.CI. Biblioteca Archivio del Cinquecento", in breve "Fondazione Franco Giacone".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Franco Giacone ETS - B.A.CI. Biblioteca Archivio del Cinquecento", in breve "Fondazione Franco Giacone ETS".

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in San Germano Chisone (Torino), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017

In particolar modo la Fondazione persegue l'attività di promozione della conoscenza della storia e della letteratura di ambito europeo e del territorio delle valli valdesi del Piemonte.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed ammonta ad almeno 30.000,00 (trentamila).

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

a) rappresentato da un complesso immobiliare sito in San Germano Chisone censito come segue:

in Catasto Fabbricati:

Foglio 12 (dodici), mappale 40 (quaranta), sub. 3 (tre), Via Guido Vincon n. 60, piano S1-T-1, categoria A/3, classe 2, vani 11, R.C.Euro 380,63

Foglio 12 (dodici), mappale 510 (cinquecentodieci), via Roma n. 11, piano T, categoria C/6, classe 1, metri quadrati 13, R.C.Euro 28,27

in Catasto Terreni:

Foglio 12 (dodici), mappale 484 (quattrocentottantaquattro), seminativo, classe 1, di metri quadrati 436, R.D. Euro 2,25, R.A. Euro 1,91;

- b) da una somma di denaro pari ad Euro 100.000,00 (centomila);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- B) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
 - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
 - dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

- 6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto negli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo settore,
- 6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- 7.1 I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
 - Partecipanti.
- 7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

- 8.1 È Fondatore Franco Domenico Alberto Giacone.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

ART. 12

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

12.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

12.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

12.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno di due suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Le sedute dell'assemblea possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

12.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

13.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 membri, compreso il Presidente, di cui fanno parte il fondatore e i consiglieri nominati all'atto di costituzione della fondazione. Sino a quando il fondatore sarà in vita la carica di Presidente del consiglio di amministrazione spetta a lui stesso.

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino a dimissioni o revoca.

14.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.4 In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo dalla graduatoria dei non eletti, con ratifica successiva da parte dell'Assemblea. Allorché la graduatoria dei non eletti fosse esaurita, ovvero inesistente, il Consiglio di Amministrazione indice elezioni suppletive per i membri da sostituire, convocando l'Assemblea.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

14.6 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, considerate anche le deliberazioni dell'assemblea di partecipazione
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;

14.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di due dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

14.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti è approvata la deliberazione che vede il voto del presidente.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

14.10 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

14.11 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 15

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dalla

maggioranza assoluta del membri Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

15.3 Al Presidente Del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria, ivi compresa ogni facoltà di aprire e agire sui conti correnti bancari della Fondazione.

15.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16.1 Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo che dev'essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, Il comma, codice civile, ed al quale si applicano gli articoli 2399 e 2400 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articolo 5, 6, 7 e 8 del D.lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs 117/2017.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.2 Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal consiglio di Amministrazione della Fondazione. E' scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione che nominerà il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio, secondo quanto disposto dal D.lgs 117/2017.

ART. 18

CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Pinerolo li, diciassette ottobre duemilaventidue.

F.TI: Franco Domenico Alberto GIACONE

Claudia RIVOIRO teste
Elena BIANCO teste
Federico OCCELLI Notaio